STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale - Ufficio Trattamento Economico

Prot. n. 00187 Roma,

All.: //; Ann.: //.

e-mail primo.tep1s@smd.difesa.it

OGGETTO: Decreto ministeriale sul fondo per l'efficienza per i servizi istituzionali anno 2018 emanato in data 21 febbraio 2019. Disposizioni applicative. Avvio programma rilevazione presenze.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "B"

1. PREMESSA

^^^^^

Il decreto ministeriale in oggetto, che si allega in copia alla presente, fissa i requisiti e le modalità applicative per la corresponsione del compenso di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Con successivo decreto ministeriale verranno individuati gli importi del citato compenso in ragione del numero dei rispettivi destinatari e della conseguente ripartizione sui pertinenti capitoli di "cedolino unico" delle risorse. Analogamente all'anno 2017 i requisiti e le modalità di distribuzione del FESI mirano a privilegiare l'incentivazione della presenza in servizio onde perseguire un concreto incremento della produttività finalizzato al miglioramento dei servizi e salvaguardando altresì l'impiego del personale in talune sedi di servizio, nonché lo svolgimento di particolari incarichi per i quali non siano previsti incentivi economici. Il decreto ministeriale in argomento prevede la corresponsione di:

- un compenso giornaliero per ogni effettiva giornata di servizio prestato;
- esclusioni, incentivi e disincentivi in ragione della maggiore o minore presenza in servizio durante l'anno;
- maggiorazioni per il personale impiegato in particolari incarichi di servizio.

La circolare che si va ad illustrare si propone di fornire un concreto ed esaustivo ausilio per tutti i preposti alla determinazione delle giornate utili ai fini del FESI per l'anno 2018.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI (articolo 1)

L'articolo 1 del decreto ministeriale in oggetto, individua l'ambito di applicazione, destinando le risorse economiche di cui all'art. 5 del DPR n. 171/2007 al personale in servizio permanente delle Forze Armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle capitanerie di porto ed Aeronautica), dal grado di primo caporal maggiore (e gradi corrispondenti) a quello di capitano (e gradi corrispondenti), con esclusione delle seguenti fattispecie di personale:

- Ufficiali superiori e ufficiali generali;
- volontari di truppa non in servizio permanente;
- allievi in formazione di base non in servizio permanente o non provenienti dal servizio permanente;
- ufficiali in ferma prefissata;
- personale delle forze di completamento.

3. CRITERI DI ATTRIBUZIONE (articolo 2)

a. Aspetti disciplinari e valutativi.

E' attribuito un compenso giornaliero lordo, rapportato al grado rivestito, al personale individuato nel precedente articolo 1 che, nel corso dell'anno 2018, non ha riportato:

- un giudizio inferiore a "superiore alla media" come ultima valutazione caratteristica;
- una sospensione precauzionale dall'impiego;
- una sanzione disciplinare di stato.

Per ciò che attiene al requisito della valutazione caratteristica, qualora il personale interessato non abbia, nel corso dell'anno 2018, alcuna scheda valutativa che riporti una qualifica finale, dovranno essere valutati i rapporti informativi o documenti equivalenti riferiti all'anno 2018 che contengono un giudizio equiparabile a "superiore alla media", tale giudizio di equiparabilità è rimesso al Comandante di Corpo.

b. Criteri per la valutazione dei servizi prestati.

Sono ritenuti utili, per il computo delle giornate di presenza in servizio, solo ed unicamente:

- i giorni di effettiva presenza in servizio ad eccezione di quelli in cui il militare è destinatario della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore;
- i recuperi compensativi dovuti a seguito di attività lavorative precedentemente prestata (<u>in tale casistica sono inclusi anche i recuperi compensativi derivanti dallo svolgimento di servizi armati e non</u>). Tali servizi, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato (rapporto 1 a 1). Diversamente, il recupero della festività anche se effettuata durante i servizi armati e non, NON è considerato utile ai fini del FESI (vedasi successivo para 8, comma 5);
- i giorni di licenza ordinaria fruiti durante l'anno 2018;
- i giorni di assenza per le festività soppresse di cui alla Legge 937/1977;
- le giornate di assenza per il periodo obbligatorio di congedo di maternità ai sensi dell'art. 1, comma 183, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il DM in argomento ha ulteriormente precisato che ogni altra assenza non dà diritto alla maturazione del compenso indipendentemente dalla fruizione su base giornaliera o oraria. Pertanto, <u>non</u> sono utili ai fini del computo delle giornate utili al FESI le assenze riferite a tutte le altre fattispecie di licenze e permessi non incluse nel citato elenco che è da considerarsi tassativo e non soggetto ad alcuna eccezione.

Per quanto attiene specificatamente ai permessi è stato stabilito che in caso di frazionamento orario dovrà essere detratta una giornata di servizio utile al raggiungimento di otto ore di permesso fruito, a prescindere dall'articolazione dell'orario di servizio. Non sono assoggettati a tale disposizione solo ed unicamente le tipologie di permessi per i quali è richiesto il recupero delle ore fruite o che discendono da attività lavorativa extra precedentemente maturata (es. permessi brevi o recupero compensativo di ore in eccesso già maturate).

La misura lorda del compenso giornaliero sarà determinata con successivo decreto ministeriale e spetta a coloro che hanno maturato nel corso dell'anno 2018 un numero di giornate utili inferiori o uguali a 30.

4. PARTICOLARI SITUAZIONI DI SERVIZIO (articolo 3)

L'articolo 3 istituisce una maggiorazione pari al 50 per cento del compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 2 per fronteggiare particolari situazioni di servizio. Tale maggiorazione è riconosciuta per le sole giornate di servizio prestato nel corso dell'anno presso:

- le strutture di vertice indicate nella <u>tabella 1</u> allegata al Decreto Ministeriale in oggetto;
- gli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale dettagliatamente elencati nel DM. Per tutto il restante personale in posizione di comando presso amministrazioni diverse da quelle elencate non dovrà essere riconosciuta la maggiorazione in parola.

La maggiorazione non è riconosciuta al personale percettore della c.d. "indennità di Supercampagna" e la relativa misura percentuale sarà ridotta secondo le misure percentuali fissate dall'art. 5 del Decreto Ministeriale, in caso di una prestazione annua di servizio effettivo inferiore a 180 giorni.

La maggiorazione spetta solo per le giornate di servizio presso le citate strutture di vertice significando che, ai fini della determinazione delle predette misure percentuali, si considera il

numero di giornate di servizio complessivamente prestate nell'anno 2018. (<u>vds. esempio n. 1.a</u> <u>e 1.b</u>). La maggiorazione in argomento <u>non</u> costituisce base di calcolo per gli incentivi di cui al successivo punto 5 (<u>vds. esempio n. 1.c</u>).

Sono introdotte le seguenti maggiorazioni per il personale di seguito indicato:

- a. consegnatario per debito di custodia, nominato dalla competente autorità secondo le vigenti disposizioni normative;
- b. personale con l'abilitazione/qualifica di operatore sensori di aeromobile a pilotaggio remoto;
- c. personale istruttore e/o formatore effettivamente impiegato in attività di formazione;
- d. personale con la qualifica di contabile agli assegni che ricopra una posizione organica per esso prevista o che sia nominato con atto dispositivo del comandante dell'ente ai sensi dell'articolo 451 del TUOM;
- e. personale che riveste l'incarico di cassiere, nominato con atto dispositivo del comandante dell'ente ai sensi dell'articolo 451 del TUOM.

Ai graduati in servizio permanente, in possesso alla data del 31 dicembre 2018 di un'anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 17 anni compete una maggiorazione pari a 310 euro se hanno prestato almeno cento giorni di servizio utile nell'anno 2018. Da zero a novantanove giorni di servizio non compete alcuna maggiorazione.

Queste maggiorazioni sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 3, comma 1 (strutture di vertice) e dall'articolo 4 (presenza in servizio superiore ai 200 giorni).

5. INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (articolo 4).

Al fine di incentivare la maggiore produttività del personale correlata all'effettiva presenza in servizio, l'articolo 4 prevede una maggiorazione per il personale che ha prestato un periodo di servizio superiore a 200 giorni nell'anno 2018. Tale maggiorazione è fissata nella misura unica del 20 per cento ed è calcolata <u>solo</u> sul compenso giornaliero lordo di cui all'art. 2 comma 1. Per il computo del servizio prestato si rimanda all'articolo 2.

La maggiorazione in argomento è riconosciuta altresì al personale che presta servizio presso le strutture di vertice e presso gli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale di cui all'art. 3 e si calcola <u>solo</u> sul compenso giornaliero lordo al netto della prevista maggiorazione (<u>vds. esempio n. 1.d</u>).

6. RIDUZIONI (articolo 5)

L'articolo 5, nell'ottica di disincentivare l'assenza dal servizio, prevede le riduzioni secondo le seguenti misure:

- 50 per cento, per il personale che ha maturato nel corso dell'anno 2018 un numero di giornate utile compreso tra 31 e 89;
- 30 per cento, per il personale che ha maturato nel corso dell'anno 2018 un numero di giornate utili compreso tra 90 e 179.

Tali riduzioni operano nei confronti del compenso giornaliero lordo di cui all'art. 2 e, ove prevista, della maggiorazione del 50% di cui all'art. 3 (vds. esempio n. 1.b).

7. CASI PARTICOLARI (articolo 6)

Con l'articolo 6 vengono disciplinati alcuni casi particolari:

COMMA 1 – PROMOZIONE AL GRADO DI MAGGIORE

E' riconosciuto il diritto alla percezione del FESI anche in favore degli ufficiali promossi al grado di maggiore nel corso dell'anno 2018. Per tale fattispecie si considerano utili le sole giornate di servizio prestato nel grado di capitano, fermo restando quanto specificato all'art. 2 in riferimento ai requisiti e modalità di computo delle giornate di lavoro prestato. Il compenso giornaliero lordo è riconosciuto fino alla data di decorrenza amministrativa di promozione al

grado di maggiore. Nei confronti di tale categoria di personale operano le maggiorazioni e le riduzioni di cui agli artt. 3, 4, 5 del Decreto Ministeriale in argomento.

COMMA 2 – ORARIO DI SERVIZIO SU 6 GIORNI LAVORATIVI

Al personale che osserva un orario di lavoro di 36 ore settimanali articolato su sei giorni lavorativi, ai fini del calcolo delle giornate di servizio prestato, è sottratto un giorno ogni sei di servizio prestato determinato ai sensi dell'articolo 2. Il presente comma rende uniforme la distribuzione della produttività del personale che osserva un orario di lavoro settimanale pari a 36 ore articolato su sei giorni rispetto al personale che osserva il medesimo orario di lavoro articolato sulle "canoniche" cinque giornate (vds. esempio n. 5).

<u>COMMA 3 – LA GIORNATA DEL SABATO</u>

Per il personale di cui al precedente comma 2, la giornata del sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso solo in caso di svolgimento di un servizio armato e non. Per il restante personale la giornata di sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso sia in caso di prestazione di servizio effettivamente resa sia in caso di svolgimento di un servizio armato e non.

<u>COMMA 4 – LA GIORNATA DELLA DOMENICA E LE FESTIVITA'</u> <u>INFRASETTMANALI</u>

La giornata della domenica e le festività infrasettimanali sono computabili ai fini della maturazione del compenso sia in caso di prestazione di servizio effettivamente resa sia in caso di svolgimento di servizio armato e non, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro su cinque o sei giorni settimanali.

COMMA 5 – RECUPERO FESTIVITA'

Le assenze dal servizio dovute per recupero di attività lavorativa resa in giornate festive **no n** sono computabili ai fini della maturazione del compenso indipendentemente dal fatto che si riferiscano allo svolgimento di normale attività lavorativa ovvero di servizi armati e non. Tale disposizione vale anche per i periodi di assenza dal servizio riconosciuti al personale in servizio nei contingenti all'estero e destinatario dell'indennità di contingentamento. Pertanto, anche nei confronti di detto personale, i recuperi dei riposi settimanali non fruiti in teatro (domeniche) **NON** sono utili alla maturazione del FESI indipendentemente dal fatto che la relativa fruizione avvenga durante il periodo di permanenza in teatro ovvero all'atto del rientro in patria.

<u>COMMA 6 – TURNO DI REPERIBILITA'</u>

Il turno di reperibilità prestato al di fuori dell'attività di servizio non è computabile ai fini della maturazione del compenso.

<u>COMMA 7 – MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE</u>

Per il personale a qualsiasi titolo inviato in missione in territorio nazionale, indipendentemente dal trattamento economico di missione riconosciuto, si considerano utili solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa rese durante il periodi di missione, con esclusione dal computo di tutte le giornate libere dal servizio quali il sabato, la domenica, le festività infrasettimanali ed ogni altra fattispecie assimilabile.

<u>COMMA 8 – PROMOZIONI AL GRADO SUPERIORE ED IMMISSIONI IN SERVIZIO PERMANENTE</u>

Sono disciplinate le modalità di computo del compenso in caso di promozione o immissione in servizio permanente nel corso del 2018 stabilendo che il compenso spetta dalla data di decorrenza amministrativa indicata nel decreto dirigenziale di promozione o di immissione in sp. emanato dalla Direzione Generale per il personale militare. Tuttavia, qualora la data di decorrenza amministrativa sia antecedente all'anno di riferimento del presente decreto (2018) il

compenso giornaliero lordo sarà riconosciuto a far data dal 1 gennaio 2018 e non si dovrà tener conto dei periodi pregressi a tale data.

8. PERSONALE TURNISTA (articolo 7)

L'articolo 7 è volto ad equilibrare ed uniformare la remunerazione della produttività con riferimento al personale turnista impiegato, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1990, in un lavoro continuativo di 24 ore, con articolazione dell'orario di servizio su 7 giorni settimanali. Per tale categoria è corrisposto il compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 2 comma 1 per ogni prestazione lavorativa pari a otto ore, indipendentemente dalla durata del turno o dall'articolazione dello stesso (giornaliero, pomeridiano, notturno). Pertanto, il compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 2 comma 1 deve essere corrisposto in ragione di una unità di misura rappresentata dalle otto ore di attività lavorativa compiuta. Ove il turno sia maggiore di otto ore, le ore in eccesso a tale limite devono cumularsi fino a costituire, raggiunte ulteriori otto ore, una nuova giornata di servizio effettivo da remunerare (vds. esempio n. 4). A tal fine non costituiscono oggetto di cumulo le ore di lavoro straordinario prestate dal personale turnista nell'ambito dello svolgimento del turno stesso.

Non è considerato turnista il personale che effettua turni non continuativi ovvero prevalentemente destinato ad altra attività e, saltuariamente, impiegato in turni di servizio armato e non.

Nei confronti del personale turnista operano le medesime maggiorazioni e riduzioni di cui ai precedenti articoli e si applicano le stesse disposizioni inerenti le licenze, i permessi e le assenze secondo i criteri stabiliti dal precedente punto 3.

9. CASI DI ESCLUSIONE (articolo 8)

E' escluso dall'ambito di applicazione del decreto ministeriale in oggetto il personale che si trova in servizio all'estero ai sensi degli articoli 1807, 1808 e 1809 del Codice dell'ordinamento militare (ex Legge 642/61, 941/26 e 838/73). Per il suddetto personale le giornate di servizio prestato in territorio nazionale prima del trasferimento presso la sede estera ovvero dopo il rientro in Patria sono utili alla percezione del FESI, salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1. Nei confronti di tale categoria di personale operano le maggiorazioni e le riduzioni di cui agli artt. 3, 4, 5 del DM in argomento (vds. esempio n. 2).

Si precisa che il servizio prestato in missioni operative all'estero (destinatario del trattamento economico estero di contingente) è invece considerato utile ai fini del computo di cui all'articolo 2 comma 4.

10. ATTIVAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE

A decorrere dal prossimo 11 marzo e fino al giorno 2 maggio 2019 sarà possibile procedere all'inserimento delle giornate utili al FESI relativo all'anno 2018 attraverso la dedicata funzione operante sul sistema "Stipendiale unificato". Nell'ottica di scongiurare erronee attribuzioni del compenso nei confronti del personale amministrato, gli operatori preposti all'inserimento dei dati dovranno accertarsi della correttezza delle informazioni riferite all'anno 2018 già presenti nel sistema con particolare riferimento al grado rivestito, alle promozioni, ai trasferimenti ed alle sedi di impiego e, in caso di inesattezze, provvedere tempestivamente all'aggiornamento delle stesse.

Specificatamente alle casistiche di personale trasferito o impiegato al di fuori dell'ente di appartenenza nel corso del 2018, si precisa che la segnalazione del numero di giornate complessivamente utili al FESI riferite all'intera annualità dovrà avvenire esclusivamente a cura dell'Ente/Distaccamento/Comando o Reparto presso cui il militare è amministrato alla data del 31 dicembre 2018. Al riguardo, al pari di quanto avviene per la comunicazione delle licenze fruite e residue, si dovrà attuare la seguente procedura:

- a. in caso di trasferimento, l'ente "cedente" dovrà dare immediata e tempestiva comunicazione dei dati FESI al nuovo ente. Quest'ultimo è tenuto alla verifica che i dati inseriti nella citata piatta forma informatica siano riferiti all'intero anno;
- b. in caso di impiego presso altra sede (ad esempio personale contingentato in servizio presso teatri operativi, personale frequentatore di corsi presso enti di formazione, personale inviato in missione in territorio nazionale, personale aggregato, ecc.), l'ente presso cui il militare presta temporaneamente servizio dovrà comunicare i dati del FESI all'ente di abituale servizio dell'interessato. Anche in questo caso, quest'ultimo è tenuto alla verifica che i dati inseriti nella citata piatta forma informatica siano riferiti all'intera annualità.

Si evidenzia infine la necessità di concludere le operazioni di inserimento nel rispetto della citata tempistica al fine di provvedere, fatti salvi i successivi adempimenti di natura finanziaria, al pagamento del compenso in favore del personale nel più breve tempo consentito. Decorsa la finestra operativa non sarà più possibile effettuare successive operazioni e, conseguentemente, inserire e/o integrare i dati riferiti al proprio personale amministrato. Le indicazioni di natura tecnica ed informatica nonché le relative tempistiche saranno fornite a cura della BDUS con successive disposizioni di dettaglio.

11. CONCLUSIONI

In ragione delle numerose variabili previste dal Decreto Ministeriale in oggetto, occorre attuare un costante e scrupoloso monitoraggio delle presenze del personale amministrato secondo i criteri appena esposti. Tale attività impone di porre in essere un'attenta valutazione di tutte le circostanze che intervengono nel conteggio delle giornate da computarsi come utili ai fini del FESI.

In aggiunta, occorre precisare che, come già avvenuto per il Decreto Ministeriale FESI riferito all'anno 2017, anche per l'anno in corso la quantificazione monetaria del compenso pro capite sarà subordinata alla preventiva identificazione dei destinatari e determinazione numerica complessiva delle giornate di effettiva presenza. Come precedentemente chiarito, tale procedura si rende necessaria al fine di attuare una corretta ripartizione finanziaria delle risorse disponibili sui capitoli di cedolino unico e garantire, conseguentemente, il pagamento delle spettanze nel più breve tempo consentito. Per quanto premesso ed al fine di evitare eventuali dilazioni nei tempi di pagamento a causa di ritardi o impedimenti in fase di trasmissione dei dati riferiti al personale avente diritto al compenso, si raccomanda di prestare la massima attenzione all'inserimento dei dati relativi al conteggio delle citate giornate riferite al personale amministrato, avendo cura, in caso di trasferimento, di darne immediata comunicazione al nuovo Ente/Distaccamento/Comando/Reparto.

d'ordine

p. IL CAPO REPARTO a.p.s.IL VICE CAPO REPARTO(Brig. Gen. Salvatore VERGARI)

Esempi pratici

Si riportano, di seguito, alcuni esempi pratici riferiti alle varie fattispecie richiamate nella circolare. Per gli esempi che seguono si considera:

- X il compenso giornaliero lordo spettante per ogni giornata di servizio prestato (art. 2);
- Y la maggiorazione del 50% prevista per gli Enti di cui alla Tabella 1 del D.M. (Y = X*50%);
- Z la maggiorazione del 20% prevista per il personale che ha prestato un periodo di servizio superiore a 200 giorni (Z = X*20%).

Calcolo del compenso giornaliero per il personale che presta un servizio > 200 gg nel 2018:

- compenso giornaliero Enti <u>Tabella 1</u> ==> X + Y + Z
- compenso giornaliero personale Altri Enti ==> X + Z

Calcolo del compenso giornaliero per il personale che presta un servizio < 180 gg nel 2018:

- **Riduzione del 50%** (tra 31 gg e 89 gg) = X*50% + Y*50% (se enti di vertice);
- **Riduzione del 30%** (tra 90 gg e 179 gg) = X*30% + Y*30% (se enti di vertice);

Esempio n. 1 – Trasferimento presso Ente di vertice.

1.a Militare in servizio presso un Ente "non di vertice", trasferito il giorno 04 novembre 2018 presso un Ente di cui alla tabella 1.

Servizio prestato:

- da101/01/2018 a103/11/2018: 165 giorni

- dal 04/11/2018 al 31/12/2018: 28 giorni

Compenso spettante:

Tot. di 193 giorni

- dal 01/01/2018 al 31/12/2018: X * 193 gg.

- dal 04/11/2018 al 31/12/2018: Y * 28 gg.


Ovvero, il compenso base X verrà corrisposto per il servizio complessivamente prestato nel corso del 2018 (X * 193 giorni) mentre la maggiorazione Enti "di vertice" verrà corrisposta per il solo servizio prestato in predette strutture elencate in tabella 1 (Y * 28 gg).

1.b Ipotizzando, per il caso in esame, un periodo di servizio prestato, nel corso del 2018, inferiore a 180 giorni (per esempio 145 giorni presso l'Ente "non di vertice" e 28 giorni presso l'Ente ricompreso nella tabella 1) il compenso spettante sarà così determinato:

```
- dal 01/01/2018 al 31/12/2018: (X * 70%) * 173 gg.
- dal 04/11/2018 al 31/12/2018: (Y* 70%) * 28 gg.
```

Ovvero, il compenso base X verrà corrisposto per l'intero servizio prestato nel 2018 in maniera ridotta del 30% (nel caso in esame sarà X * 70% per i 173 giorni prestati) e la maggiorazione Enti "di vertice" (art. 4) verrà corrisposta anch'essa ridotta del 30% per il solo servizio prestato in predette strutture elencate in tabella 1 (Y * 70% per i 28 giorni di servizio prestato nelle predette strutture di "vertice").

1.c Nel caso di un periodo di servizio prestato in Ente "di vertice", nel corso del 2018, superiore a 200 giorni (per esempio 220 giorni) il compenso spettante sarà così determinato:



Ovvero, il compenso base X verrà corrisposto per l'intero servizio prestato nel 2018 in maniera maggiorata del 50% (nel caso in esame sarà Z = X * 50% per i 220 giorni prestati) e la maggiorazione Enti "di vertice" (Y = X*50%) verrà corrisposta per tutte le giornate di servizio prestato in predette strutture elencate in <u>tabella 1</u> (Y per i 220 giorni di servizio prestato nelle predette strutture di "vertice").

1.d Diversamente, nel caso di un periodo di servizio prestato, nel corso del 2018, superiore a 200 giorni (per esempio 165 giorni presso l'Ente "non di vertice" e 39 giorni presso l'Ente ricompreso nella tabella 1) il compenso spettante sarà così determinato:

- da101/01/2018 a131/12/2018: (X + Z) * 204 gg. - da104/11/2018 a131/12/2018: Y * 39 gg. Tot. di 204 giorni utili

Ovvero, il compenso base X verrà corrisposto per l'intero servizio prestato nel 2018 in maniera maggiorata del 20% (nel caso in esame sarà Z = X * 20% per i 204 giorni prestati) e la maggiorazione Enti "di vertice" (art. 4) verrà corrisposta per il solo servizio prestato in predette strutture elencate in <u>tabella 1</u> (Y per i 39 giorni di servizio prestato nelle predette strutture di "vertice").

Esempio n. 2 – Servizio all'estero.

Militare in servizio in un Ente "non di vertice", impiegato all'estero (art. 1808 C.O.M.) dal giorno 8 settembre 2018.

Servizio prestato:

- dal 01/01/2018 al 07/09/2018: 115 giorni
- dal 08/09/2018 al 31/12/2018: periodo non utile ai fini del F.e.s.i.

Tot. di 115 giorni utili

Compenso spettante:

- dal 01/01/2018 al 07/09/2018: (X * 50%) * 115 gg.
- dal 08/09/2018 al 31/12/2018: periodo non utile ai fini del F.e.s.i.

Nel caso in esame verrà corrisposto il compenso giornaliero per il solo periodo di servizio prestato prima dell'impiego estero (art. 1808 C.O.M.). In considerazione del numero delle giornate utili raggiunte (115 giorni) è stata applicata la riduzione di cui all'art. 5.

Esempio n. 3 – Promozione al grado superiore.

Militare impiegato in un Ente "non di vertice", promosso al grado superiore nel corso del 2018 (per es. Mar.ca promosso al grado di 1° Mar.), con un servizio prestato pari a 193 giorni:

- decorrenza giuridica: 23 giugno 2016
- decorrenza amministrativa: 23 giugno 2016
- data decreto di promozione: 17 febbraio 2018

Servizio prestato:

- dal 01/01/2018 al 16/02/2018: 35 giorni nel grado di Mar. Ca.
- dal 17/02/2018 al 31/12/2018: 158 giorni nel grado di 1° Mar.

Tot. di 193 giorni utili

Compenso spettante:


- dal 01/01/2018 al 31/12/2018: (X riferito al grado di 1° Mar.) * 193 gg.

Il compenso riferito al nuovo grado spetta dalla data di decorrenza amministrativa indicata nel decreto dirigenziale di promozione. Tuttavia, nel caso in esame, poiché la data di decorrenza amministrativa è antecedente all'anno di riferimento (2018), il compenso verrà corrisposto dalla data del 1° gennaio 2018 senza tener conto dei periodi pregressi a tale data.

Esempio n. 4 – Personale turnista.


Personale turnista, impiegato ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1990:

4.a Turno 1 a 4 (24 h di servizio e 96 h smontante):



- 3 gg. di FESI ogni 24 ore di servizio prestato

4.b Turno 12 h (12 h di servizio 24 h smontante 12 h servizio 72 h smontante):



Esempio n. 5 – Orario di servizio articolato su 6 giorni settimanali.

Esempio di calcolo:

Giornate di servizio prestato (ai sensi dell'articolo 2 comma 3) = 187 gg.

Giornate di servizio da retribuire ai fini del F.e.s.i.
$$= \frac{187 \text{ gg}}{6 \text{ gg.}} \times 5 \text{ gg.} = 155,83 \text{ gg.}$$

I giorni utili ai fini del F.e.s.i sono 155 gg. (le frazioni di giornate non vanno considerate)

ELENCO INDIRIZZI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	00100 <u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	00100 ROMA
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	$00100 \overline{\text{ROMA}}$
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E	
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	00100 ROMA
COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	00100 <u>ROMA</u>
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA	00100 ROMA
COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI	00100 <u>ROWN</u>
DELLE FORZE SPECIALI	00100 DOMA
COMANDO C4 DELLA DIFESA	00100 <u>ROMA</u>
	00100 <u>ROMA</u>
ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA'	00100 DOMA
MILITARE	00100 <u>ROMA</u>
COLLEGIO MEDICO LEGALE	00100 <u>ROMA</u>
CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE	00100 <u>ROMA</u>
NATO DEFENCE COLLEGE	00100 <u>ROMA</u>
CENTRO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA	
INTERFORZE	00100 <u>ROMA</u>
CENTRO INTERFORZE DI FORMAZIONE	
INTELLIGENCE E GUERRA ELETTRONICA	00100 <u>ROMA</u>
CUSI - BANCA DATI UNICA STIPENDIALE	$00100 \overline{\text{ROMA}}$
CENTRO INTERFORZE TELERILEVAMENTO	
SATELLITARE	00040 PRATICA DI MARE(RM)
CENTRO DI GESTIONE E CONTROLLO DEL SICRAL	00062 <u>BRACCIANO</u> (RM)
CENTRO DI VALUTAZIONE DELLA DIFESA	56010 S. PIERO A GRADO (PI)
SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC	02100 RIETI
SCUOLA DI TELECOMUNICAZIONI FORZE ARMATE	16043 CHIAVARI (GE)
SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE	00012 <u>GUIDONIA</u> (RM)
RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA	00102 <u>GCIDOTUA</u> (RWI) 00100 ROMA
JOINT FORCE HEADQUARTERS ITALIANO	00100 <u>ROMA</u> 00100 ROMA
RAPPRESENTANZA MILITARE ITALIANA PRESSO	00100 <u>ROWA</u>
L'ORGANIZZAZIONE DI SUPPORTO NATO	00100 DOMA
	00100 <u>ROMA</u>
COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI	00100 DOMA
PORTO	00100 <u>ROMA</u>
CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA	00100 POLL
MILITARE	00100 <u>ROMA</u>
DIRAMAZIONE INTERNA	
UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE	<u>SEDE</u>
CENTRO UNICO STIPENDIALE INTERFORZE	00100 ROMA
COMANDO ALLA SEDE – CASERMA NAZARIO SAURO	$00100 \overline{\text{ROMA}}$
COMANDO ALLA SEDE – CASERMA DE CICCO	$00100 \overline{\text{ROMA}}$
II REPARTO - UFFICIO MILITARE NAZIONALE DEGLI ADI	
MILITARI FUORI SEDE	00100 ROMA
	00100 1101111